



PIANO USCITE VOLONTARIE Trasferimento TFR al FONDO



Di seguito potete trovare alcune indicazioni ed informazioni che riguardano i colleghi che si accingono a cessare dal servizio nell'ambito del Piano di uscite volontarie 2021-2022 varato dal Gruppo Banco Bpm, con riferimento alla possibilità di trasferire la propria posizione maturata di TFR ante 2007 al Fondo di previdenza complementare.

In questi giorni i colleghi che hanno deciso di aderire al piano di uscite volontarie definito dall'accordo sottoscritto in data 29 dicembre 2020 e la cui domanda è stata accolta sono stati contattati dal proprio gestore risorse per le informazioni relative all'accoglimento della domanda ed alla finestra di uscita.

Quest'ultima informazione peraltro è stata data solo a chi esce come "quotista" o chi rientra nella finestra 30/6/2021 del Fondo di Solidarietà.

Sono ancora in via di definizione le successive finestre del 31/12/21 - 30/6/2022 - 31/12/2022.

COSA DICE L'ACCORDO Per chi ha già avuto informazione sulla finestra è il momento di decidere se trasferire il proprio montante TFR ante 2007 al Fondo di previdenza complementare.

Questa opportunità è prevista dall'accordo del 24 aprile 2020 e la richiesta può essere presentata da coloro che hanno finestra di uscita non superiore a 24 mesi ed almeno 90 giorni prima della cessazione dal servizio. Visto che per chi esce al 30/6/2021 non ci sarebbero i tempi previsti dall'accordo, l'Azienda si è impegnata ad **accettare le domande pervenute entro il 31/5/2021**.

Restando silenti il TFR ante 31/12/2006 verrà liquidato entro 60 giorni e sarà tassato in base all'aliquota media IRPEF applicata negli ultimi 5 anni pertanto con un minimo del 23%.

Nel caso in cui il TFR pregresso invece venisse trasferito al Fondo verrà caricato nelle posizioni previdenziali secondo il periodo di maturazione e quindi ante 2007 e nel caso di riscatto sarà sottoposto alla tassazione prevista che è diversa a seconda si tratti di iscritti ante 5/1993 o post 5/93. Ed è ulteriormente diversificata nei vari periodi di imposta (fino al 31/12/2000, da 1/1/2001 al 31/12/2006 e post 1/1/2007).

RITA

Altresì attivando la RITA - Rendita Integrativa Temporanea Anticipata è possibile beneficiare su tutto l'importo di una aliquota del 15% che si riduce dello 0,3% per ogni anno di adesione al Fondo eccedente il quindicesimo con un limite massimo di riduzione del 6%.

Viene quindi applicata l'aliquota dal 9% al 15% al capitale imponibile selezionato per la RITA, mentre in base alle regole ordinarie, il capitale maturato prima del 2007 sarebbe tassato con una aliquota media IRPEF certamente superiore (minimo 23%).

La RITA consiste nell'erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato per il lasso di tempo decorrente dall'accettazione della richiesta di prestazione presentata al Fondo fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio di appartenenza, oggi fissata ad anni 67.

La RITA può essere attivata da chi si trova nelle seguenti condizioni:

- possibilità di accedere al pensionamento di vecchiaia entro 5 anni, quindi ad oggi avere un'età anagrafica di almeno 62 anni;
 - possibilità di accedere al pensionamento di vecchiaia entro 10 anni, quindi avere ad oggi una età anagrafica di almeno 57 anni, essendo inoccupato da almeno 24 mesi.
- Inoltre, non importa se la cessazione dipenda dalla adesione ad un Fondo di solidarietà o dall'accesso alla pensione anticipata o per conclusione del contratto di lavoro. Tutte queste casistiche permettono di accedere alla RITA. L'unico limite è non aver raggiunto l'età della pensione di vecchiaia.

Da quanto indicato potete ben comprendere che la valutazione in merito all'opportunità o meno di trasferire il TFR al Fondo di previdenza complementare è assolutamente soggettiva avendo diverse sfaccettature in base alla data di prima iscrizione ad un Fondo Pensione ed anche alla volontà di procedere con il riscatto della propria posizione, all'ottenimento della rendita oppure alla richiesta di attivare la RITA.

Gli uffici amministrazione dei nostri Fondi Pensione sono a disposizione dei colleghi per informazioni dettagliate personalizzate.

Ricordiamo che l'unica scelta che deve essere fatta in tempi brevi (31 maggio 2021) è quella relativa al TFR, mentre le altre decisioni possono essere valutate con calma anche dopo la cessazione dal servizio.

Ovviamente i Vostri referenti sindacali sono a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.



www.fondopensionebiemme.it

02/7700.3002
(martedì e giovedì dalle 9 alle 12)

fondo.previdenza@bpm.it



www.fondopensionibancopopolare.it

045.826922.
(tutte le mattine dalle 8.30 alle ore 13.30)

fondopensionibp-sezionebp@bancobpm.it
fondopensionibp-sezionebpl@bancobpm.it
fondopensionibp-sezionebpn@bancobpm.it
fondopensionibp-sezionebcb@bancobpm.it
fondopensionibp-sezionelupili@bancobpm.it
fondopensionibp-sezionefipad@bancobpm.it